

CONTRASSEGNO INVALIDI
(art.381/3°c. D.P.R. 495/92)

Al Comune di Pieve a Nievole
Polizia Municipale

MARCA DA BOLLO
se dovuta

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a.....il.....
residente in Pieve a Nievole via..... n.
cod.fisc.....tel./cell.

In proprio/quale tutore di.....
nato a.....il.....
residente in

CHIEDE

il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide
a tale scopo allega:

1) a) certificato medico rilasciato dall'ufficio medico legale della Azienda USL Toscana Centro;
oppure

b) verbale della commissione medica riportante anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'art. 381 Regolamento del Codice della Strada. Il verbale dovrà essere presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale resa dal richiedente, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato (D.L. 09/02/2012, n.5, articolo 4);

- 2) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (non necessaria se l'istanza è sottoscritta in presenza dell'impiegato);
3) due foto tessera;
4) copia del provvedimento di nomina a tutore (facoltativo).

il rinnovo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide
a tale scopo allega:

- 1) certificato del medico curante (escluso il caso in cui sia stato presentato il verbale della commissione medica di cui al punto 1-b) all'atto del rilascio), attestante il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
2) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (non necessaria se l'istanza è sottoscritta in presenza dell'impiegato);
3) due foto tessera;
4) contrassegno scaduto di validità;
5) copia del provvedimento di nomina a tutore (facoltativo).

AVVERTENZE E INFORMAZIONI UTILI

La domanda ed il contrassegno per il rilascio e il rinnovo dei contrassegni con validità permanente, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, successive modifiche ed integrazioni. Il bollo invece è dovuto nella misura di legge in caso di autorizzazioni con validità limitata, così come indicato nel Certificato del medico legale.

La richiesta va compilata e sottoscritta esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, o dal tutore in caso di persone minorenni, incapaci, ecc, che dovrà produrre documentazione a prova.

La domanda potrà essere presentata dall'interessato o da persona da questi incaricata, oppure inviata per posta o posta elettronica certificata. In nessun caso l'incaricato potrà sottoscrivere il modulo o apportarvi modifiche.

Il contrassegno, potrà essere ritirato dall'interessato o da persona delegata.

> CORRETTO UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Il Contrassegno deve essere esposto, ben visibile, sulla parte anteriore del veicolo. Non è consentito esporre fotocopie. Deve essere utilizzato solo in presenza del titolare e consente di:

- sostare negli appositi spazi su tutto il territorio nazionale e della comunità europea, ad esclusione degli spazi personalizzati ed individuabili dall'indicazione sul cartello della targa del veicolo autorizzato o del numero del contrassegno;
- sostare senza limiti di tempo nelle aree di sosta a tempo limitato, e in alcuni Comuni, gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento. In quest'ultimo caso si consiglia di informarsi presso la locale Polizia Municipale;
- circolare sui percorsi preferenziali o sulle corsie preferenziali riservate a mezzi di trasporto pubblico e taxi. Non vi è consentita, comunque, la sosta.
- circolare e sostare nelle "zone a traffico limitato (ZTL)" e nelle "aree pedonali urbane (APU)" a condizione che in queste zone sia autorizzato il transito ad almeno una categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto pubblico;

Tuttavia, il titolare del contrassegno ha dei precisi obblighi:

- non può cedere il contrassegno ad altre persone;
- deve rinnovare il contrassegno scaduto di validità (utilizzare un tagliando scaduto è come non averlo);
- in caso di trasferimento di residenza in diverso Comune è tenuto a richiedere un nuovo contrassegno, restituendo il vecchio;
- i parenti prossimi, nel malaugurato caso di decesso del titolare, devono immediatamente restituire il contrassegno al Comune dove è stato rilasciato.

Si vuole ricordare, da ultimo, che qualunque uso improprio del contrassegno, oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge, costituisce un maggior disagio per tutti gli altri legittimi utilizzatori, che il comune senso civico dovrebbe evitare.

D.P.R. 16-12-1992 n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide.

1. omissis

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e della comunità europea. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.